

ORIGINALE

RG [REDACTED]

rep. [REDACTED]

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE COMMERCIALE

Il giudice

nel procedimento sommario di cognizione di cui al
ricorso n. [REDACTED] R.G. promosso dall'ing. [REDACTED]

[REDACTED] contro la società [REDACTED]


a scioglimento della riserva, visti ed esaminati
gli atti e le domande delle parti;

visto l'art.702bis cpc e segg.;


- rilevato che l'art.2409 cc prevede che i componenti
del consiglio di sorveglianza sono revocabili
dall'assemblea in qualunque tempo "salvo il diritto
al risarcimento dei danni se la revoca avviene
senza giusta causa";

rilevato che nel caso di specie l'ordine del giorno
per l'assemblea del 29.5.2009 si limitava a
prevedere al punto 2) la revoca dei componenti del
consiglio di sorveglianza su richiesta dei soci
Comune di [REDACTED] e Comune di [REDACTED] senza alcuna
indicazione dei motivi (cfr. doc.4 di parte
ricorrente);

rilevato quanto al comunicato stampa congiunto del
Comune di [REDACTED] e del Comune di [REDACTED] in data
9.4.2009 che in esso si diceva che i due Comuni
"hanno condiviso... l'obiettivo di revocare i



componenti del consiglio di sorveglianza di [redacted] nominati su indicazione del Comune di [redacted] in quanto "a seguito dell'intervenuto cambio di maggioranza al governo del Comune di [redacted] e nonostante gli sforzi profusi nel corso dell'ultimo anno dalla nuova amministrazione comunale, è venuto meno il rapporto fiduciario tra lo stesso Comune e i componenti del consiglio di sorveglianza di [redacted] e [redacted] nominati, su sua indicazione, sotto la vigenza della precedente amministrazione" (cfr. doc.5 di parte resistente);

 ritenuto che detta motivazione, all'evidenza, non può costituire la "giusta causa" per la revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza di [redacted] in quanto essendo [redacted] società per azioni di diritto privato ad essa si applicano conseguentemente le norme ed i relativi principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di società commerciali, anche relativamente alla individuazione della giusta causa per la revoca degli amministratori (essendo l'unico "privilegio" che la legge riconosce agli enti pubblici soci di società che fanno ricorso al capitale di rischio quello disciplinato dall'art. 2449 cc IV comma che non si riferisce, però, al caso di specie);

ritenuto pertanto che trattandosi di una società per azioni quotata in borsa (e che quindi fa ricorso al mercato ed ai risparmiatori) e non di organismo politico, deve escludersi, che il cambio di maggioranza politica nel governo dell'ente pubblico socio possa, di per sé, giustificare la revoca degli amministratori se non vengono indicati fatti o atti ben precisi imputabili agli amministratori revocandi;

ritenuto che diversamente sia inammissibile nel nostro ordinamento la revoca degli amministratori di società commerciali quotate in borsa per motivi latamente politici, posto che ciò introdurrebbe un controllo di tipo politico (secondo una procedura tipica dei cessati regimi ad economia socialista) su soggetti economici di diritto privato che operano nel mercato e sarebbe in evidente contrasto con il fondamentale principio costituzionale di libertà di iniziativa economica sancito dall'art.41 della Costituzione;

rilevato che all'assemblea del 3.6.2009 (essendo stata rinviata a questa data, su richiesta dei soci Comune di [redacted] e Comune di [redacted], l'assemblea originariamente fissata al 29 maggio 2009) interveniva il dr. [redacted], direttore generale del

Comune di [REDACTED], esponendo che la revoca dei componenti del consiglio di sorveglianza a suo tempo indicati dal Comune di [REDACTED] era stata chiesta "al fine di far fronte alla situazione di crisi e incertezza creatasi intorno ad [REDACTED] in seguito al venir meno del rapporto fiduciario tra il Comune di [REDACTED] e i consiglieri di sorveglianza dallo stesso designati e alla mancanza di dialogo tra consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza", essendo il Comune di Brescia "convinto che la sussistenza di sintonia tra gli azionisti di riferimento ed il consiglio di sorveglianza fosse una condizione necessaria nell'interesse della società e dei suoi azionisti, soprattutto in una società che ha adottato il sistema dualistico (cfr. doc.5 di parte ricorrente);

ritenuto che anche dette indicazioni non siano in alcun modo sufficienti ad integrare i motivi per giustificare la revoca, trattandosi di astratte petizioni di principio (rapporto fiduciario, dialogo, sintonia) che non consentono di valutare, in concreto, i motivi che giustificano la revoca e quindi la sua legittimità al fine di accertare il

diritto o meno del ricorrente al risarcimento dei danni;


ritenuto che anche il richiamo ai "gravi fatti del 29 maggio" non integra la sussistenza di una giusta causa di revoca, posto che in detta occasione il presidente del consiglio di sorveglianza si era limitato a rilevare che non risultando a suo avviso eseguiti gli adempimenti previsti dall'art.122 del TUF relativamente alla modifica del patto parasociale del 9 luglio 2008, i soci Comune di [redacted] e Comune di [redacted] non avrebbero potuto esercitare il diritto di voto nell'assemblea (come previsto appunto dal IV comma dell'art.122 cit.), ed aveva quindi rinviato l'assemblea di cinque giorni ai sensi dell'art.2374 cc;

ritenuto che in ciò non è dato riscontrare alcun "grave fatto" tale da giustificare, appunto, la revoca per giusta causa (trattandosi per di più di un motivo sopraggiunto, non originariamente previsto), essendo all'evidenza preciso dovere del presidente dell'assemblea verificare il rispetto della legge, tanto più quando sono previste sanzioni in caso di inosservanza e considerato comunque che l'assemblea era stata rinviata senza adottare alcun provvedimento;

ritenuto che detta valutazione è confortata anche da quanto avvenuto successivamente, atteso che nelle more i soci Comune di [redacted] e Comune di [redacted] proponevano ricorso ex art.700 cpc al Tribunale di Brescia ed il giudice, con provvedimento in data 3.6.2009, ordinava di ammettere i suddetti soci all'esercizio del voto con un'ampia motivazione in cui, premesso il dovere del presidente dell'assemblea di accertare gli adempimenti richiesti dalla legge per il legittimo esercizio del voto, arrivava comunque alla conclusione sopra enunciata ritenendo, che nella "complessa attività interpretativa" posta in essere dal presidente relativamente alla valutazione dell'accordo 9.7.2008 "si è concretato l'oggettivo superamento dei poteri che spettano al presidente dell'assemblea secondo l'apprezzamento che può essere compiuto da questo Tribunale in forza del criterio di verosimiglianza cautelare e che lo esime dalla interpretazione del contenuto dell'accordo del 9.4.2008, attività ultronea ai fini della decisione", per cui attesa la necessità di evitare la paralisi gestionale della società che fornisce servizi pubblici essenziali ed è quotata in borsa, non potendosi attendere i tempi di un

giudizio di merito, il giudice disponeva nel senso indicato (cfr. doc.3 di parte convenuta);
ritenuto perciò che proprio dalla motivazione dell'ordinanza de quo (favorevole 'ai due soci ricorrenti) si ricava che la decisione del presidente dell'assemblea di non ammettere i predetti soci al voto non era motivata da preconcetta ostilità nei loro confronti ma semmai da un eccesso di prudenza rispetto alla normativa del TUF, prudenza ritenuta eccessiva dal giudice del cautelare che arrivava quindi alla conclusione opposta (ammettendo al voto i soci ricorrenti) senza però entrare nel merito della questione ma limitandosi espressamente ad una valutazione formale, giustificata più dal periculum in mora che dal fumus boni juris, tant'è che la questione della valutazione dell'accordo del 9.7.2008 (non risultando instaurato alcun giudizio sul punto) era ed è rimasta impregiudicata;
ritenuto per il resto che le ragioni della revoca devono essere espressamente enunciate in assemblea, dovendosi escludere che esse possano essere integrate successivamente (cfr. Cass.n.23557/08), così come va senz'altro escluso che dette ragioni possano essere integrate con riferimenti ad

articoli di stampa et similia che poco rilevano in questa sede giudiziaria attesi i notori collegamenti di tipo politico di cui spesso detti articoli sono espressione, né può avere alcun rilievo quanto osservato dalla società resistente in merito all'andamento della quotazione di borsa di [REDACTED] nel periodo in questione, posto che è notorio che anche successivamente ai fatti per cui è causa il titolo ha avuto un andamento piuttosto negativo, come si può facilmente verificare dalla quotazione storica;

 ritenuto perciò che la revoca dell'ing. Renzo Capra dalla carica di presidente del consiglio di sorveglianza della società [REDACTED] spa di cui alla delibera dell'assemblea dei soci del 3.6.2009 è avvenuta senza giusta causa, ne consegue che la società [REDACTED] va condannata a risarcire all'ing.

[REDACTED] i danni subiti;
ritenuto che il danno risarcibile va determinato necessariamente in via equitativa prendendo come riferimento, per quanto riguarda il lucro cessante, i compensi non percepiti e riducendo il periodo di riferimento a quel lasso di tempo ragionevolmente idoneo a consentire all'amministratore revocato di trovare nuovi incarichi od analoghe prestazioni e

compensi, tenuto conto però anche delle condizioni
soggettive dell'interessato (l'ing. ██████ è infatti
nato nel 1929) e scomputando eventualmente
l'aliunde perceptum, come risultante dalla
documentazione prodotta dal ricorrente stesso;
rilevato a questo riguardo che, premesso che il
relativo onere probatorio era a carico della
società resistente secondo i principi in tema di
responsabilità contrattuale, va rigettata la
richiesta di esibizione formulata dalla società ai
sensi dell'art.210 cpc per oggettiva genericità ed
indeterminatezza della documentazione richiesta;
ritenuto pertanto che tenendo conto di tutti gli
elementi a disposizione, sia oggettivi (entità dei
compensi previsti nel periodo 2009/2011 pari ad
euro 1.332.876,72, aliunde perceptum come
risultante dalle dichiarazioni prodotte dal
ricorrente, etc.) che soggettivi, l'importo del
risarcimento può essere determinato in via
equitativa ad oggi (comprensivo quindi di interessi
e rivalutazione -cfr.Cass.n. 2771/11,
Cass.n.9515/07) nella somma complessiva di euro
1.000.000,00 (unmilione), con gli ulteriori
interessi legali sulla somma così determinata da
oggi, data della liquidazione, e sino al saldo;

ritenuto quanto alle spese che per il principio della soccombenza esse vanno poste a carico della resistente e liquidate come in dispositivo con riferimento al regolamento per la determinazione dei compensi dei professionisti di cui al decreto 20.7.2012 n.140 (cfr. Cass. ss.uu.n.17405/12);

P.Q.M.

a) dichiara che la revoca dell'ing. [redacted] dalla carica di presidente del consiglio di sorveglianza della società [redacted] di cui alla delibera dell'assemblea dei soci del 3.6.2009 è avvenuta senza giusta causa e per, l'effetto condanna la società [redacted] a pagare all'ing. [redacted] a titolo di risarcimento dei danni la somma di euro 1.000.000,00 (unmilione), con gli interessi legali da oggi al saldo;

b) condanna la società [redacted] a rimborsare all'ing. [redacted] le spese di causa che si liquidano in euro 1.685,00 per spese ed euro 25.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Brescia, 5 dicembre 2012

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
A. Iorlano

10
Tribunale Ordinario di Brescia
Depositato oggi
Funzionario Giudiziario
Antonio Antonio

Il giudice

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
A. Iorlano